

REGOLAMENTO (UE) N. 176/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una cooperazione più intensa fra gli Stati membri volta a migliorare le prestazioni e creare sinergie. A tal fine e al fine di ottimizzare l'interfaccia dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati devono cooperare fra loro e, se del caso, anche con i paesi terzi.
- (2) Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (3) Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono fornire informazioni alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, dando loro la possibilità di formulare osservazioni in modo da agevolare lo scambio di vedute. Gli Stati membri non devono tuttavia fornire informazioni classificate, segreti industriali o informazioni riservate di altra natura.
- (4) Le informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento devono mostrare la conformità con gli obiettivi dei blocchi funzionali di spazio aereo e aiutare gli Stati membri a garantire la coerenza con altre misure relative al cielo unico europeo.
- (5) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la presentazione di osservazioni, occorre chiaramente definire le informazioni considerate «adeguate» che devono

essere fornite agli Stati membri alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, così come le relative procedure.

- (6) Nella fattispecie gli Stati membri interessati devono fornire le informazioni e nel contempo predisporre in questa logica un insieme di informazioni e di prove documentali per ciascun blocco funzionale di spazio aereo.
- (7) La creazione di un blocco funzionale di spazio aereo va considerata come il processo giuridico attraverso il quale gli Stati membri devono rafforzare la cooperazione fra i rispettivi blocchi di spazio aereo. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a tale prescrizione entro il 4 dicembre 2012, a norma del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (8) L'accertamento di un'eventuale modifica di un blocco funzionale di spazio aereo deve essere effettuato sulla base degli stessi criteri per tutti gli Stati membri, limitatamente alle modifiche che incidono in misura sensibile sul blocco funzionale di spazio aereo e/o sui blocchi funzionali di spazio aereo o sugli Stati membri limitrofi.
- (9) Ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri e la Commissione devono collaborare con l'AESA per garantire che nell'attuazione del cielo unico europeo siano correttamente trattati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
- (10) Il presente regolamento non incide sugli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri e sulle relative esigenze di riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (11) Secondo quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione di Chicago gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono registrare presso l'ICAO gli accordi o le intese in materia di blocchi funzionali di spazio aereo e ogni eventuale modifica successiva.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.